

RAPPORTO
della Commissione delle Petizioni
sul messaggio 25 gennaio 1972 relativo alla domanda di grazia
presentata da Enzo Bernasconi, da Crana

(del 23 febbraio 1972)

La Corte criminale ticinese, con decisione 25 marzo 1960, condannava Bernasconi Enzo a 5 anni di reclusione per titolo di furto.

A' sensi dell'articolo 38 del Codice penale svizzero, al Bernasconi veniva concessa la libertà condizionale dopo che questi aveva scontato i due terzi della pena.

Al Bernasconi veniva parimenti imposto un periodo di prova di 5 anni.

L'inizio della liberazione condizionale avveniva il 22 settembre 1962.

Il periodo di prova quinquennale scadeva quindi il 22 settembre 1967.

In data 31 marzo 1971 il richiedente subiva una nuova condanna a tre anni di reclusione sempre per titolo di furto.

Tenendo calcolo del carcere preventivo e della deduzione del terzo della pena di cui all'art. 38 del Codice penale, il Bernasconi dovrebbe uscire nel corso del mese di marzo 1972.

Tuttavia, durante l'istruzione dell'ultimo processo, è risultato che il Bernasconi aveva commesso alcuni reati durante il periodo di prova, vale a dire prima del 22 settembre 1967.

Occorre a questo punto far rilevare che questi reati sono stati volontariamente confessati dal Bernasconi nel corso del processo, senza di che sarebbero rimasti impuniti.

A' sensi dell'art. 38 del Codice penale il Consiglio di Vigilanza decideva, in data 4 ottobre 1971, di revocare la libertà condizionale.

A dipendenza di questa decisione il Bernasconi dovrebbe quindi rimanere in carcere per altri 20 mesi.

E' evidente che, dal profilo strettamente giuridico e formale, la decisione del Consiglio di Vigilanza è ineccepibile: tuttavia, esaminando la successiva domanda di grazia presentata dal Bernasconi, il Consiglio di Vigilanza, dopo aver rilevato tra l'altro la lontananza dalla primitiva condanna, avvenuta più di 10 anni fa, riteneva opportuno preavvisare favorevolmente la richiesta del richiedente.

Con decisione 16 dicembre 1971 quindi, il Consiglio di Vigilanza, considerato anche il buon comportamento del Bernasconi durante il periodo di reclusione, decideva di preavvisare favorevolmente la domanda di grazia 17 novembre 1971. Anche il Direttore del penitenziario con rapporto 4 gennaio 1972 si allineava con la presa di posizione del Consiglio di Vigilanza motivando questa decisione con il buon comportamento tenuto dal richiedente durante la carcerazione. Pure il Consiglio di Stato, sia pure sottolineando la natura assolutamente straordinaria della concessione della grazia, aderiva alla domanda del Bernasconi ravvisando nella fattispecie uno di quei casi in cui «l'esecuzione della pena secondo i rigidi canoni della legislazione costituirebbe una latente violazione dei principi equitativi».

La Commissione delle Petizioni non è rimasta indifferente di fronte al lungo elenco di reati compiuti dal Bernasconi: anche il carattere di recidività di questi reati impone, a mente della Commissione delle Petizioni una ponderata meditazione della domanda di grazia.

Tuttavia, nell'ingenero, le considerazioni del Consiglio di Vigilanza, del Diret-

tore del penitenziario e dello stesso Consiglio di Stato vengono condivise da codesta Commissione delle Petizioni.

Si rileva tra l'altro che la condanna del 25.3.1960 fu oggettivamente assai dura: 5 anni di reclusione per 28 furti che fruttarono in totale Fr. 35.000,—. Anche il periodo di prova fissato in 5 anni è quello più lungo previsto dalla legge.

Non si può quindi dire che, almeno inizialmente, la giustizia penale abbia mostrato clemenza alcuna nei confronti del Bernasconi.

Non si vorrebbe allora che questa rigidità iniziale si ripercuotesse con gravissimi risultati al termine di un lungo arco decennale.

La Commissione rileva inoltre che la presente domanda di grazia non concerne una riduzione di una pena da scontare ma unicamente il mantenimento del condono del 1962 annullato dal Consiglio di Vigilanza il 4.10.1971.

Se si pensa che il Bernasconi dovrebbe scontare ancora 20 mesi per una condanna che cominciò a scontare nel luglio del 1958, si deve almeno riconoscere che, in questo caso l'applicazione della legge risulterebbe talmente rigida da giustificare la richiesta moderazione.

Tutto lascia invero supporre che il Bernasconi, uscendo nel corso del mese di marzo 1972, abbia pagato il suo debito verso la Società e sappia comprendere la fiducia che gli viene ancora una volta accordata.

La Commissione delle Petizioni ritiene che, dando al Bernasconi un'ultima prova di fiducia, si possa ragionevolmente sperare di averlo rimesso sulla retta via: il problema investe ovviamente grosse responsabilità di natura umana e morale, ma la Commissione delle Petizioni ritiene di dover correre questo rischio, dopo aver attentamente vagliato tutti gli elementi di questa fattispecie e preavvisa quindi favorevolmente l'accoglimento della domanda di grazia.

Per la Commissione delle Petizioni :

J. Clemente, relatore

Calderari — Franconi-Poretti — Genardini — Luisoni — Marazzi — Pagani L. — Pellandini.